

Atto esente perché in materia di pubblico impiego

STUDIO LEGALE

AVV. IRENE LO BUE

Via Ottaviano n. 9, 00192 Roma

(St. Legale Avv. Salvatore Russo)

Fax 0521.570233

PEC: lobuestudiolegale@pecstudio.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

R.G. n. 7884/14 UD. 12.03.2015

Per i Sigg.ri:

1. **BALLARIO CRISTINA**, nata a FOSSANO (CN), il 09/12/1980, C.F. BLLCST80T49D742F;
2. **BARBERO MONICA**, nata a CUNEO (CN), il 12/07/1973, C.F. BRBMNC73L52D205C;
3. **BERGESIO SILVIA**, nata a BRA (CN), il 29/11/1974, C.F. BRGSLV74S69B111H;
4. **BUSSO MARTA**, nata a CUNEO (CN), il 25/04/1990, C.F. BSSMRT90D65D205H;
5. **CUONZO MARIA ROSARIA**, nata a BARLETTA (BT), il 15/05/1977, C.F. CNZMRS77E55A669Q;
6. **D'ADDAZIO VALENTINA**, nata a PENNE (PE), il 17/03/1977, C.F. DDDVNT77C57G438J;
7. **DALSOGLIO CAROLINA**, nata a VIGEVANO (PV), il 30/04/1990, C.F. DLSCLN90D70L872X;
8. **FRANCO ROSA**, nata a BARLETTA (BT), il 15/04/1989, C.F. FRNRSO89D55A669G;
9. **GALLO LAURA**, nata a BRA (CN), il 23/09/1979, C.F. GLLLRA79P63B111P;
10. **LANZILLOTTA MARTINA**, nata a COSENZA (CS), il 28/03/1989, C.F. LNZMTN89C68D086I;
11. **LASCARO AMELIA VALENTINA**, nata a BARI (BA), il 22/02/1974, C.F. LSCMVL74B62A662O;
12. **LIBERATI MARILENA**, nata a PENNE (PE), il 31/01/1972, C.F. LBRMLN72A71G438C;
13. **MARTINO SARA**, nata a BRA (CN), il 17/02/1990, C.F. MRTSRA90B57B111Q;
14. **MOLINERO ELEONORA**, nata a SAVIGLIANO (CN), il 03/10/1990, C.F. MLNLNR90R43I470G;
15. **MORETTI CARLA**, nata a RIVOLTA D'ADDA (CR), il 08/09/1979, C.F. MRTCRL79P48H357C;
16. **MORGESE FRANCESCA**, nata a TERLIZZI (BA), il 25/04/1977, C.F. MRGFNC77D65L109D;
17. **PAGOTTO CRISTINA**, nata a CUNEO (CN), il 04/01/1978, C.F. PGTCST78A44D205M;
18. **PATELLA MARIA**, nata a BARI (BA), il 17/09/1982, C.F. PTLMRA82P57A225I;
19. **PREZIOSA FRANCESCA**, nata a MOLFETTA (BA), il 06/02/1982, C.F. PRZFNC82B46F284H;
20. **RINALDI MANUELA**, nata a SAVIGLIANO (CN), il 25/01/1979, C.F. RNLMLN79A65I470J;
21. **ROMANAZZI ELENA**, nata a ROMA (RM), il 16/05/1976, C.F. RMNLNE76E56H501R;
22. **SILVESTRO ALICE**, nata a CUNEO (CN), il 30/01/1989, C.F. SLVLCA89A70D205D;
23. **TANCORRE MARIA**, nata a ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA), il 19/03/1983, C.F. TNCMRA83C59A048Z;
24. **TURRA MARIANNA**, nata a FERRARA (FE), il 22/02/1988, C.F. TRRMNN88B62D548F,

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo del procedimento R.G. n. 7884/14, dall'Avv. Irene Lo Bue, C.F. LBO RNI 78M45 B602 M, PEC lobuestudiolegale@pecstudio.it, con studio in Parma nella Strada Garibaldi, 38, fax 0521570233, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

- **RICORRENTI**

CONTRO

- **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588

- **NEI CONFRONTI**

- degli **AMBITI TERRITORIALI PER LE PROVINCE di Bari, Cremona, Cuneo, Ferrara, Pavia, Pescara**, in persona dei rispettivi dirigenti *pro tempore*

NEI CONFRONTI

- degli **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI dell'Abruzzo, dell'Emilia Romagna, della Lombardia, del Piemonte e della Puglia**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI DI

- **GRIMALDI LAURA**, nata a CUNEO (CN) , il 29/07/1981, residente in CUNEO (CN), nella VIA DELLA RIPA, 74 – CAP 12100, C.F. GRMLRA81L69D205L, **(classe di concorso EEEE, per la provincia di CUNEO);**
- **MASTROGIACOMO RITA**, nata a GRAVINA IN PUGLIA (BA) , il 02/02/1974, residente in GRAVINA IN PUGLIA (BA), nella VIA GIOSUE CARDUCCI, 6 – CAP 70024, C.F. MSTRTI74B42E155L, **(classe di concorso AAAA, per la provincia di BARI);**
- **TEMPESTA LUCILLA**, nata a L'AQUILA (AQ), il 01/08/1969, residente in PESCARA (PE), nella VIA ATERNO, 264 – CAP 65128, C.F. TMPLLL69M41A345V, **(classe di concorso EEEE, per la provincia di PESCARA);**
- **RODINI BARBARA JESSICA**, nata a CREMONA (CR), il 04/01/1982, residente in CREMONA (CR), nella VIA SAN ZENO, 9 – CAP 26100, C.F. RDNBBR82A44D150P, **(classe di concorso EEEE, per la provincia di CREMONA);**
- **MASTROCOLA SILVIA** , nata a CAMPOBASSO (CB) , il 22/02/1987, residente in CAMPOBASSO (CB), nella VIA ITALO SVEVO, 34/A – CAP 86100, C.F. MSTSLV87B62B519K, **(classe di concorso AAAA, per la provincia di FERRARA);**

**PER L'ANNULLAMENTO
DEI SEGUENTI ATTI**

Graduatorie ad esaurimento provinciali di IV fascia (aggiuntiva alla III), valevoli per il triennio scolastico 2014/2017, unitamente ai decreti di approvazione delle stesse, nei limiti dell'interesse dedotto, così come da elenco che segue:

I. Graduatorie ad esaurimento definitive provinciali di IV fascia (aggiuntiva alla III), USR ABRUZZO:

- **Graduatoria ad esaurimento definitive**, pubblicate con il decreto dell'Ambito Territoriale di **Pescara**, Prot.n. 4239 del 25 agosto 2014, ed ogni successiva rettifica, per la classe concorsuale **AAAA**, nella parte in cui tale graduatoria è stata approvata senza contemplare la posizione del ricorrente **D'Addazio Valentina** e per la classe concorsuale **EEEE**, nella parte in cui tale graduatoria è stata approvata senza contemplare la posizione del ricorrente **Liberati Marilena**, nonostante la tempestiva domanda di inserimento in graduatoria formulata dagli stessi.

II. Graduatorie ad esaurimento definitive provinciali di IV fascia (aggiuntiva alla III), USR EMILIA ROMAGNA:

- **Graduatoria ad esaurimento definitive**, pubblicate con il decreto dell'Ambito Territoriale di **Ferrara**, Prot. n. 10145 del 19 agosto 2014, ed ogni successiva rettifica, per la classe concorsuale **AAAA**, nella parte in cui tale graduatoria è stata approvata senza contemplare la posizione del ricorrente **Turra Marianna**, nonostante la tempestiva domanda di inserimento in graduatoria formulata dallo stesso.

III. Graduatorie ad esaurimento definitive provinciali di IV fascia (aggiuntiva alla III), USR LOMBARDIA:

- **Graduatoria ad esaurimento definitive**, pubblicate con il decreto dell'Ambito Territoriale di **Cremona**, Prot. MIUR AOO USPCR RU/6283 del 25 agosto 2014 rettificata con decreto Prot. MIUR AOO USPCR RU/6344 del 26 agosto 2014, ed ogni successiva rettifica, per la classe concorsuale **EEEE**, nella parte in cui tale graduatoria è stata approvata senza contemplare la posizione del ricorrente **Moretti Carla**, nonostante la tempestiva domanda di inserimento in graduatoria formulata dallo stesso.
- **Graduatoria ad esaurimento definitive**, pubblicate con il decreto dell'Ambito Territoriale di **Pavia**, Decreto n. 2751 del 21 agosto 2014, ed ogni successiva rettifica, per la classe concorsuale **EEEE**, nella parte in cui tale graduatoria è stata approvata senza contemplare la posizione del ricorrente **Dalsoglio Carolina**, nonostante la tempestiva domanda di inserimento in graduatoria formulata dallo stesso.

IV. Graduatorie ad esaurimento definitive provinciali di IV fascia (aggiuntiva alla III), USR PIEMONTE:

- **Graduatoria ad esaurimento definitive**, pubblicate con il decreto dell'Ambito Territoriale

di **Cuneo**, Prot. n. 6144 del 22 agosto 2014, ed ogni successiva rettifica, per la classe concorsuale **AAAA**, nella parte in cui tale graduatoria è stata approvata senza contemplare la posizione dei ricorrenti **Martino Sara, Molinero Eleonora, Pagotto Cristina** e per la classe concorsuale **EEEE**, nella parte in cui tale graduatoria è stata approvata senza contemplare la posizione dei ricorrenti **Ballario Cristina, Barbero Monica, Bergesio Silvia, Busso Marta, Gallo Laura, Rinaldi Manuela, Silvestro Alice**, nonostante la tempestiva domanda di inserimento in graduatoria formulata dagli stessi.

V. Graduatorie ad esaurimento definitive provinciali di IV fascia (aggiuntiva alla III), USR PUGLIA:

- **Graduatoria ad esaurimento definitive**, pubblicate con il decreto dell'Ambito Territoriale di **Bari**, Prot. n. 1952 del 05 settembre 2014, ed ogni successiva rettifica, per la classe concorsuale **AAAA**, nella parte in cui tale graduatoria è stata approvata senza contemplare la posizione dei ricorrenti **Cuonzo Maria Rosaria, Franco Rosa, Morgese Francesca, Patella Maria, Romanazzi Elena, Tancorre Maria** e per la classe concorsuale **EEEE**, nella parte in cui tale graduatoria è stata approvata senza contemplare la posizione dei ricorrenti **Lanzillotta Martina, Lascaro Amelia Valentina, Preziosa Francesca**, nonostante la tempestiva domanda di inserimento in graduatoria formulata dagli stessi.

E PER LA DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti sopra epigrafati ad essere inseriti nelle graduatorie aggiuntive (IV fascia), già costituite in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, valevoli per il triennio 2014/2017.

IN FATTO E IN DIRITTO

I ricorrenti sono **aspiranti docenti, abilitati all'insegnamento dopo l'anno accademico 2010/2011 in seguito all'iscrizione e alla frequenza dei corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria negli anni accademici 2008/09 – 2009/10 – 2010/11, con connesse specializzazioni alle attività didattiche di sostegno e all'insegnamento della lingua inglese.**

In occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con il D.M. 235/2014, gli stessi ricorrenti, nei termini ivi previsti, **hanno chiesto, con domanda cartacea spedita per tramite di raccomandata A/R agli Ambiti Territoriali del MIUR, di essere inseriti nelle graduatorie** valide per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, tuttavia, non contempla, per gli aspiranti in possesso dei requisiti dei ricorrenti, la facoltà di inserimento nelle suddette graduatorie.

Segue una scheda riassuntiva delle classi di concorso di abilitazione dei ricorrenti, l'Ambito Territoriale Provinciale in cui è stata inoltrata la domanda di inserimento in

graduatoria, l'anno accademico di immatricolazione nei corsi di SFP e la data in cui gli stessi ricorrenti hanno conseguito il titolo di abilitazione per cui chiedono l'inserimento **nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia):**

Nome del ricorrente	Classe concorsuale di abilitazione	Anno Accademico di iscrizione - frequenza	Data di conseguimento abilitazione	Ambito territoriale in cui è stato richiesto l'inserimento in IV fascia.
BALLARIO CRISTINA	EEEE	2010	11/03/2014	Cuneo
BARBERO MONICA	EEEE	2010-2011	11/03/2014	Cuneo
BERGESIO SILVIA	EEEE	2010/2011	13/03/2014	Cuneo
BUSSO MARTA	EEEE	2010/2011	16/09/2013	Cuneo
CUONZO MARIA ROSARIA	AAAA	2008/2009 (ISCRITTA AL IV ANNO DI CORSO)	07/03/2013	Bari
D'ADDAZIO VALENTINA	EEEE	2009/2010	24/06/2013	Pescara
DALSOGLIO CAROLINA	EEEE	2009/2010	29/11/2013	Pavia
FRANCO ROSA	AAAA	2008/2009	27/06/2012	Bari
GALLO LAURA	EEEE	2010/2011	18/09/2013	Cuneo
LANZILLOTTA MARTINA	EEEE	2009-2010	27/06/2013	Bari
LASCARO AMELIA VALENTINA	EEEE	2008 - 2009	24/06/2013	Bari
LIBERATI MARILENA	AAAA	2009/2010	15/04/2014	Pescara
MARTINO SARA	AAAA	2009-2010	13/03/2014	Cuneo
MOLINERO ELEONORA	AAAA	2009/2010	11/03/2014	Cuneo
MORETTI CARLA	EEEE	2009/2010	09/04/2014	Cremona
MORGESE FRANCESCA	AAAA	2009/2010	04/03/2014	Bari
PAGOTTO CRISTINA	AAAA	2008/2009	16/09/2013	Cuneo
PATELLA MARIA	AAAA	2008	16/07/2012	Bari
PREZIOSA FRANCESCA	EEEE	2010-2011	14/03/2013	Bari
RINALDI MANUELA	EEEE	2010/2011	11/03/2014	Cuneo
ROMANAZZI ELENA	AAAA	2008/2009	05/03/2014	Bari
SILVESTRO ALICE	EEEE	2008	12/03/2014	Cuneo
TANCORRE MARIA	AAAA - INFANZIA SOSTEGNO	2010/2011	14/10/2013	Bari
TURRA MARIANNA	AAAA	2010/2011	29/06/2012	Ferrara

Gli odierni ricorrenti, con il ricorso **R.G. n. 7884/14**, hanno chiesto l'annullamento, previa concessione di provvedimenti cautelari:

A) del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) **n. 235/2014**, trasmesso e pubblicato con nota prot. 999 del **09.04.2014**, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educative, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui **non consente l'iscrizione nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia), già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai ricorrenti nella loro qualità di docenti abilitati dopo l'anno accademico 2010/2011 a seguito**

della iscrizione e frequenza dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria negli anni accademici 2008/09 – 2009/10 – 2010/11.

QUALE ATTO PRESUPPOSTO

A.1) dell'art. 1, comma 1, del D.M. 53/2012, il quale prevede che “possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, *i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato ...(omissis) i corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria*”.

B) del Decreto del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca n. 235/2014, trasmesso e pubblicato con nota prot. 999 del 09.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educative, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui:

- **all'art. 9, rubricato “Modalità di presentazione delle domande”, ai commi 2 e 3 stabilisce che [...] *la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB* [...] secondo le seguenti modalità [...] a) *registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line -presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero.***
- **all'art. 10, rubricato “Regolarizzazioni e esclusioni”, al comma 2, lettera b, stabilisce che [...] *è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]***

Ed invero, la legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha introdotto la norma di cui all'articolo 14, comma 2-ter, ai sensi della quale:

*“fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, **limitatamente ai docenti che hanno CONSEGUITO L'ABILITAZIONE DOPO AVER FREQUENTATO [...]** i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria,*

NEGLI ANNI ACCADEMICI 2008-2009, 2009-2010 E 2010-2011, È ISTITUITA UNA FASCIA AGGIUNTIVA ALLE PREDETTE GRADUATORIE”.

I ricorrenti, dunque, hanno pieno diritto all’inserimento nella fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento proprio perché, così come disposto dalla suddetta norma, hanno conseguito, la Laurea abilitante in Scienze della formazione primaria dopo essersi immatricolati negli anni accademici 2008/2009 – 2009/2010 e 2010/2011 ed aver frequentato i predetti corsi di Laurea nei medesimi anni.

L’inserimento dei ricorrenti nella fascia aggiuntiva, (di seguito denominata anche IV fascia) tuttavia, come già evidenziato, è stata escluso a causa di quanto previsto dagli ultimi due Decreti Ministeriali emanati in materia di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.

E precisamente:

L’art. 1, comma 1, del **D.M. 53/2012**, predispone che:

*“possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, **I DOCENTI CHE NEGLI ANNI ACCADEMICI 2008/09, 2009/10 E 2010/11 HANNO CONSEGUITO L’ABILITAZIONE** dopo aver frequentato ...(omissis) i corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria”.*

Da una semplice lettura comparativa dei due testi (la legge n. 14 del 24 febbraio 2012 da una parte e il D.M. 53/12 dall’altra) emerge chiaramente che il Ministero oggi convenuto, nel predisporre il detto D.M. 53/2012, **ha completamente stravolto ed erroneamente interpretato quanto effettivamente stabilito dal testo della legge n. 14/2012, come sopra riportato.**

Ed invero, il Ministero collega la possibilità di inserimento in IV fascia delle graduatorie ad esaurimento al **conseguimento della Laurea in Scienze della Formazione Primaria negli anni accademici 2008/09 - 2009/2010 e 2010/2011**, laddove, invece, il testo della legge n. 14/12 prevede espressamente che tale inserimento è previsto per coloro che nei detti anni accademici hanno frequentato i corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria ed ottenuto l’abilitazione solo successivamente a tale frequenza.

Ciò è evidente, e non può lasciar margini ad alcun dubbio, laddove si consideri che:

- Tutti gli aspiranti **immatricolati** nei corsi di Scienze di Formazione Primaria **entro l’anno accademico 2007/2008**, ai sensi del comma 3 dell’articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, **avevano diritto all’inserimento nella III fascia** delle graduatorie ad esaurimento, e non nella IV fascia. La mancata presentazione della domanda di inserimento con riserva del conseguimento del titolo, peraltro, avrebbe

comportato un'irrimediabile **decadenza** ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della Legge 4 giugno 2004, n. 143;

- Il **corso di studi** per conseguire la Laurea in **Scienze della Formazione Primaria** ha una durata di **quattro anni**.

Dunque, considerato che **la IV fascia è stata istituita necessariamente per gli aspiranti immatricolati a decorrere dall'anno accademico 2008/2009**, tali candidati, **immatricolandosi in quell'anno in un corso di laurea quadriennale, non avrebbero potuto in alcun modo conseguire la laurea entro l'anno 2011.**

Il Ministero, tuttavia, ha reiterato il palese errore commesso nel citato D.M. 53/12 con l'emanazione **del Decreto Ministeriale n. 235/2014**, in cui **non** ha previsto l'inserimento nella IV fascia delle GAE anche a coloro che, **iscritti** ai corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria **nell'anno accademico 2008/09 e seguenti**, abbiano **conseguito l'abilitazione dopo l'anno accademico 2010/2011**, e comunque **entro i termini previsti per l'aggiornamento** delle graduatorie valide nel triennio 2014/2017 (cioè entro il 17 maggio 2014).

Ciò premesso, ed a sostegno della propria impugnativa, **i ricorrenti hanno esposto i seguenti MOTIVI IN DIRITTO che si trascrivono integralmente affinché i controinteressati ne possano avere contezza: “[...]:**

- **ILLEGITTIMITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGGIORNAMENTO (RECTIUS INSERIMENTO) IN FORMA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL D.P.R. 487/1994 E DELL'ART. 4 DEL DPR 11 FEBBRAIO 2005, N. 68.**

I ricorrenti hanno tentato di inoltrare la propria domanda di inserimento in graduatoria attraverso la modalità web indicata dal MIUR, ma – all'atto dell'inserimento dei dati richiesti – non hanno potuto completare la procedura richiesta per via del blocco informatico delle istanze presentate dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti.

*I ricorrenti, constatata l'impossibilità di completare la procedura telematica per richiedere l'inserimento in graduatoria, **hanno dovuto presentare la domanda in modalità cartacea, con raccomandata AR.***

L'art. 10, rubricato “Regolarizzazioni e esclusioni”, del citato Decreto al comma 2, lettera b, tuttavia, stabilisce che “[...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]”.

*Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per **violazione dell'art. 51, comma 1, della***

Costituzione, di un atto amministrativo che determini una aprioristica preclusione - ossia prima ancora che sia stato effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione - alla stessa presentazione delle domande di inserimento in graduatoria.

Pertanto, la possibilità di produrre istanza di partecipazione **esclusivamente con modalità web** viola palealmente l'**art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 487/1994** ai sensi del quale **le domande di ammissione alle procedure selettive possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione** e inviate all'amministrazione competente.

L'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 prevede poi espressamente che "tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate **anche** per fax e via telematica".

Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso **non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa,** anche in via telematica.

La disposizione di cui all'**articolo 4 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68**, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, infatti, hanno chiaramente **reso equivalente la trasmissione per posta certificata alla notificazione per mezzo della posta, ma non hanno in alcun modo previsto che le istanze di partecipazione al concorso possano essere presentate esclusivamente con modalità web!**

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, l'amministrazione oggi resistente non può considerare tamquam non essent le domande di inserimento in graduatoria, redatte in carta semplice, indirizzate dagli odierni ricorrenti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli Ambiti Territoriali Provinciali.

○○○○○○○○

VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2-TER, LEGGE N. 14 DEL 24 FEBBRAIO 2012.

Per rendere evidenti i vizi di illegittimità che, nel merito, inficiano i provvedimenti oggi impugnati, è necessario premettere una **breve ricostruzione della normativa di rango primario che regola il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento** e il conseguente accesso in graduatoria **dei laureati nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria.**

Il **corso di Laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria**, istituito a norma dell'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nell'ambito delle Facoltà di Scienze della Formazione, è finalizzato alla preparazione culturale e professionale dei futuri **insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia.**

L'esame di Laurea, sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della Formazione Primaria, comprensivo della valutazione di tirocinio previsto dal relativo percorso formativo, ha valore di **esame di stato e abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (Legge 53/2003, art. 5).**

Esso, altresì, ha consentito **l'inserimento nelle graduatorie** previste dall'art. 401 del T.U. di cui al D. Lgs. 16.4.1994, n. 297 e **utilizzabili per le supplenze annuali e per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 5, punto 3, L. 28.3.2003 n. 53).**

✓ **LEGGE 296/2006, LA TRASFORMAZIONE DELLA TERZA FASCIA IN GRADUATORIA A ESAURIMENTO E LA GESTIONE DELLA "FASE TRANSITORIA".**

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, con l'intento di non alimentare ulteriormente il precariato, **ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento**, escludendo (ma solo in linea di principio, come vedremo) la possibilità di nuovi inserimenti, salvo quelli dei soli docenti abilitati non ancora inclusi alla data di entrata in vigore della legge stessa o che stessero completando il percorso formativo abilitante.

Invero, occorre osservare che lo stesso legislatore, con il citato articolo 1, comma 605, della Legge 296 del 2006, ha previsto una **«fase transitoria»**: «in attesa di un nuovo sistema di reclutamento [...] il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio, anche al fine di **individuare nuove modalità di formazione e abilitazione** e di **innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente**, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, **l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti** [...]»

La **«fase transitoria»**, in effetti, nella mente del legislatore, doveva servire a **sanare la condizione degli aspiranti docenti che avevano iniziato il proprio percorso di abilitazione prima del varo del nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti.**

Occorre, infatti, osservare che, **fino all'anno accademico 2010/11**, ossia **prima dell'avvio del nuovo sistema di formazione degli insegnanti attraverso il Tirocinio Formativo Attivo** di cui all'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, regolato ed attuato dalle disposizioni di cui al **Decreto Ministeriale n. 249/2010 e al Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria hanno attivato corsi abilitanti con modalità identiche rispetto ai precedenti corsi.**

In relazione a tale necessità di gestire la fase transitoria, il legislatore ha aperto **un primo varco nel sistema delle graduatorie ad esaurimento** con **l'articolo 5-bis del Decreto-Legge 1 settembre 2008, n. 137**, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre

2008, n. 169, ai sensi del quale **i docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008**, avrebbero potuto iscriversi a pieno titolo (“a pettine”) nelle graduatorie.

Il **comma 3** del suddetto **art. 5-bis della legge n. 169 del 30 ottobre 2008**, infine, ha stabilito che “[...] **possono chiedere l'iscrizione con riserva** nelle suddette graduatorie coloro che si sono **iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria** e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti [...]”.

✓ **LA RIAPERTURA DEI TERMINI DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA CON LA CREAZIONE DELLA FASCIA AGGIUNTIVA EX ARTICOLO 14, COMMA 2-TER, DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 216, COME STRUMENTO PER SANARE LA DISCRIMINAZIONE TRA DOCENTI IMMATRICOLATI NEL 2007/08 E DOCENTI IMMATRICOLATI DAL 2008/09 IN POI, CHE AVEVANO INTRAPRESO UN IDENTICO PERCORSO DI STUDI.**

Questo primo «adattamento», tuttavia, ha creato un'**evidente discriminazione e disparità di trattamento** tra le categorie di **docenti immatricolati nel 2007/08** (che sono stati **inseriti nelle graduatorie** ad esaurimento) e le categorie di **docenti immatricolati dal 2008/09 in poi**, che avevano intrapreso un identico percorso di studi (ovvero test preselettivi, lezioni a frequenza obbligatoria, esami in itinere, tirocinio in aula, esame finale abilitante presso corsi a numero chiuso attivati annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca), e **ai quali non veniva garantito l'inserimento** nelle graduatorie ad esaurimento.

Occorre sottolineare che **entrambe le categorie di docenti avevano intrapreso il percorso di abilitazione con il «vecchio» sistema di formazione iniziale dei docenti, in vigore fino al varo nuovo regime di formazione dei docenti di cui al decreto n. 249 del 2010** recante disposizioni per «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado».

Tale disparità di trattamento, invero, emergeva anche alla luce dell'**articolo 15 del suindicato decreto n. 249 del 2010**, ai sensi del quale si attribuiscono **pari diritti di trattamento ai docenti iscritti dal 2007 al 2010 ai corsi abilitanti di Scienze della formazione primaria e ai corsi abilitanti di cui ai Decreti Ministeriali n. 82**

del 2004 e n. 137 del 2007 (Strumento Musicale).

Articolo 15 «Norme transitorie e finali», comma 19: «Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione».

Comma 20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento.

Comma 21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto del ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007 n. 137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi.»

Con l'intento di **chiudere la fase transitoria** e di consentire **l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i docenti iscritti ai corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, dall'anno accademico 2008/09 in poi, e ai corsi AFAM e COBASLID, che avrebbero conseguito l'abilitazione all'insegnamento con il «vecchio» sistema di formazione dei docenti in vigore fino al 2010**, la legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha introdotto la **norma di cui all'articolo 14, comma 2-ter**, ai sensi della quale «fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, **limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione DOPO AVER FREQUENTATO** i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e **di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A**, nonché i corsi di laurea in scienze della

formazione primaria, NEGLI ANNI ACCADEMICI 2008-2009, 2009-2010 E 2010-2011, è istituita una **fascia aggiuntiva** alle predette graduatorie”.

I ricorrenti, dunque, essendosi immatricolati, come previsto dalla legge n. 14/12, negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, ed avendo frequentato i predetti corsi di laurea negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, hanno pieno diritto all’inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento.

Vista la palese violazione **dell’articolo 14, comma 2-ter, della legge n. 14 del 24 febbraio 2012** operata dalla disposizione di cui al più volte citato art. 1, comma 1, del D.M. 53/2012, **il Decreto Ministeriale 235/14, oggi impugnato**, avrebbe dovuto assicurare l’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento anche agli iscritti ai corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 che, come i ricorrenti, hanno successivamente conseguito l’abilitazione.

L’esclusione, infatti, comporta una grave disparità di trattamento rispetto a chi, come sopra evidenziato, ha potuto godere delle “finestre” aperte dall’art. 5-bis del D.L. 137/08, come convertito con modifiche in L. 169/2008.

E, invero, il violato **articolo 14, comma 2-ter, della legge n. 14 del 24 febbraio 2012**, con l’evidente **scopo di consentire l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i docenti iscritti ai corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dall’anno accademico 2008/09 in poi, aveva posto due chiari ed inequivocabili REQUISITI (entrambi posseduti dai ricorrenti) per l’inserimento in fascia aggiuntiva:**

- 1. IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI ABILITAZIONE;**
- 2. (A SEGUITO DELLA) FREQUENZA [...] dei corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011.**

Peraltro, si sottolinea ancora una volta che **aver richiesto il conseguimento del titolo di abilitazione nell’anno accademico 2008/2009** (o 2009-2010 e 2010-2011), per consentire l’inserimento in graduatoria agli **immatricolati nei corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dal 2008/09 in poi**, rappresenta una **condizione impossibile da realizzare**, considerato che il corso di Laurea in SFP ha una durata quadriennale e **nessun aspirante docente avrebbe potuto laurearsi nell’anno accademico 2008/2009 (o 2009-2010 E 2010-2011) dopo essersi immatricolato negli anni successivi al 2007/2008!**

Ricordiamo, infatti, che il comma 3 del suddetto art. 5-bis della legge n. 169 del 30 ottobre 2008, aveva stabilito che coloro che si fossero **iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria potevano iscriversi, già nel 2009, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento.**

La fascia aggiuntiva, dunque, è stata introdotta per sanare la condizione degli immatricolati dopo l'anno accademico 2007/2008.

Proprio, in virtù di tale assoluta ricorrenza dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 2-ter, della legge n. 14 del 24 febbraio 2012, istitutivo della fascia aggiuntiva delle graduatorie, i ricorrenti hanno pieno diritto all'inserimento nella suddetta fascia delle graduatorie ad esaurimento.

oooooooo

✓ **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICA E RAZIONALITÀ.**

Il vulnus subito dagli odierni ricorrenti, con la negazione di fatto di ogni possibilità di assunzione a tempo indeterminato, inoltre, si manifesta sub specie di ingiustificata discriminazione nei confronti di tutti gli insegnanti abilitati che, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, hanno ottenuto l'inserimento addirittura NELLA TERZA FASCIA delle suddette graduatorie.

TALE DISCRIMINAZIONE APPARE IN TUTTA LA SUA EVIDENZA SE SI CONSIDERA L'EVIDENTE DISPARITÀ CREATA DAL MINISTERO

TRA

• **LE SEGUENTI CATEGORIE DI DOCENTI ALLE QUALI È STATO CONSENTITO L'INGRESSO NELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE:**

- **docenti abilitati che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008 (cioè dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento).**- Ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137.
- **i docenti iscritti nell'anno accademico 2007/2008 (cioè dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento) al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica.** – Ai sensi del comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137

E

- **DOCENTI CHE, COME I RICORRENTI, essendosi immatricolati dall'anno accademico 2008/2009, SONO RIMASTI FUORI ANCHE DALLA IV FASCIA, PUR AVENDO INTRAPRESO IL MEDESIMO PERCORSO DI STUDI DEI PRIMI: ovvero test**

preselettivi, lezioni a frequenza obbligatoria, esami in itinere, tirocinio in aula, esame finale abilitante presso corsi a numero chiuso attivati annualmente dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Entrambe le categorie di docenti, infatti, hanno intrapreso il percorso di abilitazione con il «vecchio» sistema di formazione iniziale dei docenti, in vigore fino al varo del nuovo regime di formazione dei docenti di cui al decreto n. 249 del 2010 recante disposizioni per «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado».

1. Con ordinanza n. 7617 del 16.07.2014, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sez. Terza Bis), vista la richiesta autorizzazione all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, e considerato che *“Il proposto gravame, per il numero e la natura delle doglianze formulate, necessita di un adeguato vaglio nella sede di merito”*, non ha concesso le misure cautelari richieste ed ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei termini e nei modi meglio specificati nella detta ordinanza.
2. Solo successivamente al deposito del ricorso R.G. n. 7884/14 ed alla emissione della citata ordinanza n. 7617 del 16.07.2014, gli Ambiti Territoriali dell'Abruzzo, dell'Emilia Romagna, della Lombardia, del Piemonte e della Puglia, hanno pubblicato in particolare le graduatorie ad esaurimento definitive valide per il triennio 2014/2017, **elencate nell'epigrafe del ricorso dal n. I al numero V, senza l'inserimento dei nominativi dei ricorrenti**, nonostante la tempestiva richiesta in tal senso effettuata dagli stessi nei tempi e nei modi indicati nelle premesse.

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

DISPORRE

L'annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con gli odierni motivi aggiunti, in particolare nei limiti dell'interesse dedotto dai ricorrenti, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a disporre in via definitiva **l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie aggiuntive (IV fascia), già costituite in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, valevoli per il triennio 2014/2017.**

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.).

Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Salvis iuribus

Roma, li 11.09.2014

Avv. Irene Lo Bue

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

- 1. IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli **Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

- 2. Ambiti Territoriali per le Province di Bari, Cremona, Cuneo, Ferrara, Pavia e Pescara** in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **rimettendogliene una sola copia, su espressa istanza di parte ricorrente**, domiciliati *ope legis* presso gli **uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

- 3. Uffici Scolastici Regionali dell'Abruzzo, dell'Emilia Romagna, della Lombardia, del Piemonte e della Puglia** in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **rimettendogliene una sola copia, su espressa istanza di parte ricorrente**, domiciliati *ope legis* presso gli **uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

4. **MASTROCOLA SILVIA**, residente in CAMPOBASSO (CB), nella VIA ITALO SVEVO, 34/A – CAP 86100, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

5. **GRIMALDI LAURA**, residente in CUNEO (CN), nella VIA DELLA RIPA, 74 – CAP 12100, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

6. **MASTROGIACOMO RITA**, residente in GRAVINA IN PUGLIA (BA), nella VIA GIOSUE CARDUCCI, 6 – CAP 70024, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

7. **TEMPESTA LUCILLA**, residente in PESCARA (PE), nella VIA ATERNO, 264 – CAP 65128, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

8. **RODINI BARBARA JESSICA**, residente in CREMONA (CR), nella VIA SAN ZENO, 9 – CAP 26100, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati